CITTA' di L A U R I A
(Provincia di Potenza)
SETTORE V
AMBIENTE ED ENERGIA

Via Roma, 104
85044 – LAURIA (PZ)
Tel 0973.627111
e-mail: ambiente.lauria@rete.basilicata.it
ambiente_patrimonio@pec.Comune.lauria.pz.it

SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA SANITARIA, MANTENIMENTO ED ADOZIONE DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAURIA

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Il Responsabile del Settore
Ing. Francesca Di Lascio

Art. 1
OGGETTO DELL'CAPITOLATO

Il presente Capitolato d'Appalto ha per oggetto il servizio di "cura, custodia, mantenimento nonché il servizio di accalappiamento per il successivo trasferimento cura, custodia, mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio della città di Lauria", compreso il recupero e lo smaltimento di singole carcasse di animali rinvenute sul territorio comunale in modo conforme alle disposizioni della Legge n. 281/1991 e s.m.i. e della Legge Regione Basilicata n. 46/2018 e s.m.i.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

Art. 2
DURATA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'appalto, per l'affidamento del servizio di "cattura, custodia sanitaria, mantenimento ed adozione di cani randagi rinvenuti sul territorio della città di Lauria" viene disposto per anni 2 (due), mediante procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.
L'appalto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.
Il Comune di Lauria si riserva di recedere del contratto/convenzione in caso di sopravvenute Leggi Nazionali e/o Regionali che ne dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui venisse avviata la gestione del servizio medesimo a livello comprensoriale.
In tal caso l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

Art. 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E REVISIONE DEI PREZZI

Gli importi posti a base di gara, soggetti a ribasso applicato, sono stabiliti come segue:

- importo giornaliero per ogni animale custodito pari a € 2,20 più IVA, liquidato sulla base del numero delle presenze giornaliere dei cani effettivamente ospitati nella struttura;
- il prezzo offerto in sede di gara sarà comprensivo:
 - di ogni spesa ed onere per il servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento, custodia degli animali catturati sul territorio della Città di Lauria;
 - di ogni spesa ed onere per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti all'interno del canile ed onere per il trasporto ed incenerimento;
 - delle spese per la profilassi sanitaria e del servizio di microchippatura dei cani effettuato dall' ASP competente sul territorio;
 - del recupero e lo smaltimento di carcasse di animali rinvenute sul territorio comunale e di ogni spesa ed onere per il trasporto ed incenerimento.

Il servizio sarà valutato in base ai prezzi di aggiudicazione. Essi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso per la esecuzione del servizio. I prezzi si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio. Con gli importi di cui al presente paragrafo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Città di Lauria per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal personale dell'ufficio competente, sentito il Servizio di Polizia Locale, della Città di Lauria.
Non viene, inoltre, riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già microchippati e di proprietà di terzi. In questo caso tutti i costi inerenti la cattura, il trasporto ed il mantenimento saranno addebitati dall'Appaltatore direttamente al proprietario del cane, al quale

l'animale va comunque restituito il prima possibile sotto il controllo dell'ASP e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di animale.

Art. 4
SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 5
CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di accalappiamento degli animali vaganti, il recupero e lo smaltimento di singole carcasse di animali rinvenute sul territorio della Città di Lauria, sarà effettuato dall'impresa appaltatrice su segnalazione del Servizio di Polizia Locale della Città di Lauria, sentito l'ufficio competente della Città di Lauria.
Il servizio di accalappiamento dovrà essere garantito entro 48 ore dalla segnalazione, mentre la rimozione di eventuali carcasse dovrà essere immediata e lo smaltimento sarà a totale carico della ditta appaltatrice senza ulteriori costi.

Art. 6
MODALITA′ DI RICOVERO

La struttura deve possedere le caratteristiche previste dall'art. 11 (canile sanitario) e dall'art. 12 (canile rifugio) della legge Regionale n. 46/2018.
Ogni cane all'atto della sua introduzione nel canile, preventivamente microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.
Inoltre l'impresa appaltatrice è obbligata a compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia all'ufficio competente della Città di Lauria entro 5 giorni dalla cattura.

Art. 7
BANCA DATI E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

L'impresa appaltatrice, oltre ai registri cartacei vidimati previsti dalla normativa vigente o stabiliti dall'Autorità sanitaria, dovrà dotarsi e tenere costantemente aggiornata un'apposita banca dati informatica, che consenta di consultare, estrarre e stampare in ogni momento, in formati cartacei ed informatici usuali, i dati relativi ai cani trattati. In particolare, per quanto riguarda gli animali presenti nelle strutture di canile rifugio, dovranno essere registrate: presenze, decessi, interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane, nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai Veterinari dell'Asl di competenza. La consultazione dell'intera banca dati deve essere consentita anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici, al personale incaricato della Città di Lauria. Allo scadere di ogni trimestre l'appaltatore dovrà, comunque, presentare all'ufficio competente della Città di Lauria una dettagliata rendicontazione dei movimenti di animali transitati nell'anno solare precedente, con una suddivisione degli ingressi e delle presenze sulla scorta del numero di microchip. L'impresa appaltatrice deve inoltre fornire senza indugio ogni documentazione, informazione, certificazione, attestazione, di interesse dell'ufficio competente della Città di Lauria.

Art. 8
SERVIZIO DI INCENTIVAZIONE PER L′ADOZIONE DEI CANI

L'impresa appaltatrice dovrà porre in essere ogni utile azione, con oneri a proprio carico, finalizzata a ridurre la permanenza dei cani nel canile. In particolar modo, dovrà espletare attività:

- di organizzazione ed effettuazione di attività ed azioni mirate alla promozione/incentivazione delle adozioni/affido dei cani ospitati presso il canile rifugio, perseguendo l'obiettivo di diminuire

progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze;

- di attivazione e costante aggiornamento di un apposito sito internet del canile rifugio contenente tutte le informazioni utili per i cittadini (attività svolta, orari di apertura, recapiti telefonici e mail), e in cui siano riportate le schede anagrafiche di ciascun cane ospitato comprensive di foto e descrizione delle caratteristiche dell'animale;
- di organizzazione di visite guidate al canile rifugio destinate a scolaresche e altre realtà presenti sul territorio, al fine di educare e sensibilizzare sui rapporti tra uomo e animale.
- di collaborazione e interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, di volontariato, protezionistiche ecc.), a diverso titolo interessati nell'ambito dei servizi di tutela del benessere animale;
- di finalizzazione alla promozione della struttura del canile Rifugio quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e quale centro servizi avente come obiettivo principale il reintegro nella società del cane ospitato in struttura;
- di promozione e pubblicizzazione delle informazioni relative ai cani ospitati e alle iniziative organizzate mediante la pubblicazione di foto e di tutti i dati relativi all'animale sui Social Network.

Il gestore provvederà a tenere costantemente informate dell'ufficio competente della Città di Lauria in merito alla programmazione e allo svolgimento delle attività di cui in precedenza, inviando altresì alle stesse una preventiva relazione sulle eventuali nuove iniziative che intendesse intraprendere.

Art. 9
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANIMALISTE

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani nel canile e ad assicurarne il miglioramento della qualità della loro vita.

Art. 10
OBBLIGHI ULTERIORI DELL'APPALTATORE

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dalle normi vigenti in materia.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese ai seguenti compiti e prestazioni:

a) provvedere al prelevamento e trasferimento degli animali, di proprietà della Città di Lauria ricoverati presso l'attuale gestore, presso la propria struttura nel rispetto della norma vigente;
b) garantire la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile, secondo regole di buona e diligente cura;
c) alimentare giornalmente gli animali avuti in consegna dalla Città di Lauria con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurarne il mantenimento in buona salute;
d) assicurare a ciascun animale la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
e) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazioni dell'intera area adibita a canile;
g) seguire i cani sotto il profilo sanitario per individuare eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, tali cure sono a carico dell'Appaltatore aggiudicatario.
h) consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
i) curare la sterilizzazione degli animali;

j) garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animale per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire l'adozione del più alto numero di cani catturati nella Città di Lauria;
k) provvedere allo smaltimento delle carcasse a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento e all' Azienda Sanitaria Locale di competenza;
l) comunicare preventivamente, eventuali spostamenti in altri canili all'ufficio competente della Città di Lauria. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all' Ente Appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale;
m) microchippatura dei cani e contestuale iscrizione all'anagrafe. Il personale del servizio veterinario della ASP competente, preventivamente attivato, all' atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale di affidamento contenente il numero di microchip e consegnare una copia degli atti all'ufficio competente della Città di Lauria e una copia alla struttura di ricovero. In ogni caso, nelle more della microchippatura del cane accalappiato (adempimento che può essere effettuato solo dall' ASP territorialmente competente) l'Appaltatore dovrà garantirne il mantenimento e la custodia del cane;
n) tenuta del registro di carico e scarico dei cani vidimato dal competente Servizio Veterinario,
o) tenuta di una scheda anagrafica del cane, nella quale dovranno essere inserite le foto del cane con una descrizione sommaria dell'animale, gli estremi del microchip; tali documenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e dovranno essere inviati alla S.A. mensilmente al fine della computazione dei cani e pertanto al pagamento;
p) agevolare e promuovere l'affidamento e l'adozione dei cani custoditi nel canile;
q) consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ai funzionari dell'ufficio competente e il servizio di polizia locale della Città di Lauria, senza l'obbligo di nessun preavviso;

L'impresa appaltatrice dovrà essere reperibile tutti i giorni e dovrà fornire alla stazione appaltante (nonché agli altri soggetti) il recapito telefonico cellulare e mail proprio e del/i delegato/i in modo da poter essere contattato per ogni evenienza e comunicazione inerente lo svolgimento del servizio.

Art. 11
PERSONALE E ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avvalersi di figure professionali e manodopera in misura sufficiente a garantire che tutte le attività di svolgimento del servizio siano adeguatamente eseguite con regolarità e continuità tale da assicurare agli animali idonee condizioni di salute e di benessere, ed il mantenimento dei livelli di efficienza di tutti i servizi e le attività previsti nel presente Capitolato, prevedendo le necessarie sostituzioni in caso di ferie, malattia o assenze a vario titolo del personale.
Il personale necessario per lo svolgimento del servizio dovrà far capo al Gestore secondo le forme ammesse e previste dalle vigenti normative, sollevando la stazione appaltante da ogni violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
L'impresa appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, è tenuta a comunicare al committente la struttura operativa/amministrativa e precisamente la composizione dell'organico impiegato esclusivamente nella commessa in questione. Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del servizio, siano essi volontari o dipendenti/incaricati, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con l'utenza. Per lo svolgimento del servizio il gestore dovrà garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera che presteranno la loro attività, nonché gli eventuali volontari che collaboreranno alle attività, siano preventivamente formati come previsto dalla normativa vigente ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche richieste per lo svolgimento del servizio. Le risorse umane impiegate dall'affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto

professionale ed attuare gli indirizzi e gli obiettivi indicati dall'ufficio competente della Città di Lauria.
L'impresa appaltatrice garantisce il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale), comprese le disposizioni normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Sarà obbligo dell'aggiudicatario, nell'esecuzione dell'appalto, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi anche in osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà, pertanto, sulla Ditta, restandone esonerata la stazione appaltante.
I materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno essere conformi alle vigenti normative, adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente Capitolato e dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice.

Art. 12
CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

L'ufficio comunale competente, con l'ausilio del Servizio di Polizia Locale, si riserva la facoltà di:
1) effettuare visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie, nonché verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi e del corretto svolgimento delle prestazioni in adempimento degli obblighi del presente capitolato;
2) rilasciare eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che facciano richiesta di visita alla struttura previo accordo con l'Appaltatore, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima disponibilità di visita.

Eventuali inadempienze rilevate, saranno registrate su apposito verbale di contestazione che sarà sottoposto alla firma dell'Appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale sarà considerata inadempienza contrattuale.
In base ai controlli effettuati l'ufficio comunale competente, anche su segnalazione del Servizio Veterinario, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore e dagli altri soggetti accreditati che operano all'interno del canile. In caso di inadempienze riscontrate, l'ufficio comunale informerà tempestivamente il soggetto aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto svolgimento delle prestazioni. Per il perdurare di situazioni difformi dal presente capitolato o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente e gli indirizzi stabiliti, il Comune di Lauria si riserva la facoltà di applicare le penali e ha facoltà di risolvere il contratto. Ai fini dell'attività di controllo di cui al presente articolo la Città di Lauria potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente allo svolgimento dell'attività e ogni ulteriore eventuale documento e/o informazione ritenuta necessaria.

Art. 13
CONTROLLI E COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO

La Città di Lauria si avvarrà Servizio Veterinario della ASP competente per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio Veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso. L' Appaltatore non potrà opporsi ai controlli.
Al Servizio Veterinario dell'ASP competente spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Gli animali catturati e consegnati all' Appaltatore saranno sottoposti, secondo quanto disposto dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, in particolare ad opportuna identificazione tramite microchip, a sterilizzazione, a cura e spese dell'Appaltatore.

Art.14

IMPEGNO CONTRATTUALE

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di rimanere impegnato con l'Ente appaltante dal momento dell'aggiudicazione di gara fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti. L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche. L'impegno della Città di Lauria si intende perfezionato al momento dell'approvazione definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti. La città di Lauria si riserva il diritto, in caso di gravi inadempienze agli obblighi dettati dal presente Capitolato per negligenza dell'appaltatore, di rescindere il contratto ai sensi di legge. Qualora l'impresa appaltatrice si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, l'amministrazione appaltante ha diritto di rivalersi sulle cauzioni o di risolvere il contratto. In tal caso all'impresa appaltatrice saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente, previo risarcimento alla Città di Lauria dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto

.

Art. 15

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

La Città di Lauria non concede, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale.
La liquidazione per il servizio "cattura, custodia sanitaria, mantenimento ed adozione di animali randagi rinvenuti sul territorio della Città di Lauria" avverrà con cadenza bimestrale. Contestualmente all'emissione della fattura, dovranno essere protocollati al protocollo generale della Città di Lauria, gli elenchi con il numero delle presenze giornaliere degli animali ospitati nella struttura per i mesi di riferimento.
Tutti i pagamenti saranno erogati entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura emessa a norma di legge, previo accertamento dell'integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente Capitolato e dell'acquisizione del DURC.
Nelle fatture dovranno essere indicati i dati necessari per effettuare i versamenti come previsto dalla Legge n. 136/2010.

Art. 16

PENALITA' PER OMISSIONI, IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI E INADEMPIMENTI

In caso di non conformità riscontrata in relazione alle prestazioni da eseguirsi, qualora il personale dell'ufficio competente della Città di Lauria di Lauria abbia riscontrato carenze, omissioni, irregolarità, violazioni ed inadempimenti che non consentano la regolare esecuzione del servizio, dopo aver accertato la tipologia di inadempimento, procede alla formale contestazione (con PEC) della non conformità delle prestazioni eseguite, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dal ricevimento della contestazione stessa, per adottare le misure più idonee e congrue affinché il servizio sia svolto a regola d'arte, con la piena osservanza dei criteri e dei livelli qualitativi richiesti nel presente Capitolato. Entro lo stesso termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, l'affidatario potrà fa pervenire le proprie controdeduzioni. Nel caso di inutile decorso del termine per mancata attivazione da parte dell'aggiudicatario o in caso di valutazione negativa da parte del personale dell'ufficio competente della Città di Lauria sulla congruità e idoneità dell'azione correttiva posta in essere dall'aggiudicatario o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non siano conferenti a giustificare l'inadempimento, la carenza, l'omissione o l'irregolarità nell'esecuzione della prestazione, si procederà a valutare la gravità dell'inadempienza ed all'eventuale applicazione della penale ed al calcolo del relativo importo. La Città di Lauria potrà trattenere direttamente dalla fattura o, qualora necessario, dalla cauzione l'ammontare delle penali, degli eventuali danni causati e delle spese sostenute. L'applicazione delle penali non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'ufficio competente della Città di Lauria. L'irrogazione della penale non esime l'appaltatore dall'adempiere l'obbligazione contrattuale richiesta. In caso di leggerezze nell'esecuzione del servizio che però non si trasformino in violazioni o mancata conformità della prestazione agli obblighi contrattuali e alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, il personale dell'ufficio competente della Città di Lauria può comunicare per iscritto all'esecutore apposite raccomandazioni, corredate eventualmente dalla relativa ammonizione a cui l'esecutore stesso dovrà subitamente conformarsi; le raccomandazioni però non comportano di per sé l'irrogazione di penali.

L'assenza dell'applicazione della penale non esime tuttavia l'affidatario dall'osservare la raccomandazione. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque inadempienza e/o infrazione alle vigenti disposizioni normative potrà comportare l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., da applicarsi discrezionalmente dall'ufficio comunale competente della Città di Lauria, da € 150,00 a € 500,00, a seconda della gravità dell'infrazione e comunque per servizi resi in modalità difforme da quanto previsto dal presente capitolato o per ogni altro mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato.
L'ufficio comunale preposto potrà comunque avviare, qualora lo ritenesse opportuno per reiterate inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio, il procedimento di irrogazione delle ulteriori penali previste dall'art. 126, comma 1, D. Lgs. 36/2023. Le penali saranno applicate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'importo da irrogare sarà commisurato ai seguenti parametri: numero dei giorni di ritardo; proporzionalità all'ammontare netto contrattuale come sopra definito; complessità delle prestazioni oggetto del ritardo; entità delle conseguenze e della gravità connesse al ritardo con particolare riferimento alla corretta esecuzione dell'incarico; grado di negligenza dell'affidatario, reiterazioni nei ritardi. L' ufficio comunale competente potrà trattenere direttamente dalla fattura o, qualora necessario, dalla cauzione l'ammontare delle penali, degli eventuali danni causati e delle spese sostenute. L'ammontare delle penali non può comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) del citato ammontare netto contrattuale. L'irrogazione dell'ulteriore penale non esime l'appaltatore dall'adempiere all'obbligazione. Qualora l'appaltatore dimostri che il ritardo sia derivato da cause di forza maggiore e/o da eventi imprevedibili e/o eccezionali ad esso non imputabili, oppure in caso di manifesta non proporzionalità delle penali, l'ufficio comunale competente si riserva di valutare tali circostanze e di procedere eventualmente alla relativa disapplicazione o modifica. Il persistente ritardo dell'appaltatore e l'irrogazione di ulteriori penali di importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale sono suscettibili di comportare la risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'ufficio comunale competente della Città di Lauria. L'applicazione delle penali non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'ufficio comunale competente della Città di Lauria.

Art. 17
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il comune di Lauria si riserva il diritto, in caso di gravi inadempienze agli obblighi dettati dal presente Capitolato, per quanto impartito dal comune stesso o dal Servizio Veterinario dell'ASP competente, per negligenza dell'appaltatore, di rescindere il contratto ai sensi di legge.
Inoltre il contratto s'intende risolto in caso di violazione da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001.
Qualora l'impresa appaltatrice si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, l'ufficio comunale competente ha diritto di rivalersi sulle cauzioni o di risolvere il contratto. In tal caso all'impresa appaltatrice saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente, previo risarcimento al comune dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto.

Art. 18
DANNI A TERZI, ASSICURAZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo la Città di Lauria da ogni responsabilità. L'impresa appaltatrice resta l'unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi e di eventuali danni causati dal proprio personale nel corso delle attività di accalappiamento. Eventuali danni a terzi saranno rimborsati dall'impresa appaltatrice. Gli estremi dell'assicurazione dovranno essere comunicati all'ufficio competente della Città di Lauria prima della stipula del contratto.

Art. 19

DIRITTO DI RECESSO

La Città di Lauria si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs 36/2023, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo. L'impresa appaltatrice rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto, con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 123, D.Lgs. 36/2023.

Art. 20
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore dovrà costituire, ai sensi di legge all'atto della stipulazione convenzione/contratto di appalto, apposita cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussoria bancaria o assicurativa, come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 10 giorni, a semplice richiesta scritta della Città di Lauria.

Art. 21
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione.

Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dai citati codici.

Art. 22
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per il contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico dell'Appaltatore, nonché spese derivanti da integrazioni e/o modifiche del contratto d'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti della Città di Lauria.

L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese sostenute dalla Città di Lauria per eventuali e ulteriori pubblicazioni previste dalla legge.

Art. 23
VALUTAZIONE DEI RISCHO

L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori, oltre ad assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti. Rientrando l'appalto nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, l'impresa appaltatrice dovrà fornire, nelle modalità previste dalla legge i propri documenti inerenti la sicurezza.

Art. 24
CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere a seguito del servizio affidato saranno preferibilmente risolte in via amministrativa; ove non si addivenisse alla composizione delle controversie per via amministrativa, le stesse saranno deferite al competente Foro di Lagonegro. Ovviamente, per quanto concerne le liti che dovessero insorgere tra le parti, troveranno comunque applicazione le norme previste dal D.lgs. n. 36/2023.

Art. 25
PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile Amministrativo della società appaltatrice è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a trattarli soltanto in relazione allo stesso. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e si obbliga a rispettarli. Il comune di Lauria e l'impresa appaltatrice prestano il proprio consenso al trattamento dei reciproci dati personali finalizzati alla gestione dell'appalto sia nella fase amministrativa sia contabile con facoltà, qualora necessario per gli adempimenti a carico degli stessi, di fornirli a terzi.

Art. 26
DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considera, all'atto dell'esecuzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato.
Il Comune notificherà all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia, in quanto compatibili e non siano in contrasto con le norme previste nel presente Capitolato.

Il Responsabile del Settore
Ing. Francesca Di Lascio